

**SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI IMMOBILI
SITI IN TORINO, VIA NEGARVILLE 30/2 E VIA ROVEDA 24/C.**

ART. 1 – OGGETTO

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Aggiudicatario del Servizio per la gestione del Centro di via Negarville, 30/2, quale struttura di accoglienza residenziale rivolta a n. 102 cittadini stranieri di sesso maschile e per la gestione dell'unità immobiliare di Via Roveda, 24/C, quale struttura di accoglienza residenziale rivolta a n. 8 cittadini stranieri di sesso maschile, con sede legale in
..... Codicece Fiscale/ P. I.V.A., rappresentato da
....., gli immobili siti in Torino, via Negarville, 30/2 e l'appartamento di proprietà dell'A.T.C., in locazione alla Città, situato in Torino, via Roveda, 24/C (numero identificativo A.T.C. 70).

ART. 2 - DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI

I locali in oggetto vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano e sono costituiti da:
- stabile sito in Torino, via Negarville, 30/2 composto da due corpi di fabbrica ciascuno di 3 piani f.t. oltre ad un piano seminterrato con locali destinati a servizi. Nei tre piani f.t possono essere ospitate complessivamente 102 persone in camere da 2 e 3 posti, dotate di servizi igienici.
- appartamento ATC situato in via Roveda, 24/C, piano primo, in struttura condominiale, composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno /sgabuzzino, quattro camere da letto a due posti, due bagni di cui uno con doccia, terrazzo abitabile, due balconcini, cantina.

E' vietata la cessione in godimento dei locali, la cessione della messa a disposizione dell'immobile e di gestione del servizio, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività.

Eventuali ulteriori utilizzi dei locali, per iniziative temporanee diverse da quelle previste dal presente appalto, compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.

ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE

L'immobile sito in Torino, via Negarville, 30/2 viene messo a disposizione dell'Aggiudicatario a titolo gratuito mentre per l'appartamento situato in Torino, via Roveda, 24/C, l'Aggiudicatario dovrà versare alla Città un rimborso corrispondente al canone di locazione pari ad € 3.004,20 annui che l'Amministrazione versa all'AT.C. proprietaria dei locali, così come determinato da quest'ultima.

Il pagamento dovrà avvenire con le modalità previste dalla Civica Amministrazione in rate mensili o trimestrali anticipate entro il 5 del mese.

Il mancato pagamento di due rate consecutive costituisce motivo di decadenza della messa a disposizione e dà luogo all'automatica costituzione in mora del gestore anche agli effetti del

pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salvo e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

L'importo verrà incrementato a seguito degli aggiornamenti ISTAT nella misura del 75% della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, in modo tale che al Consorzio sarà applicato a titolo di rimborso lo stesso importo che la Città corrisponde all'A.T.C. di Torino.

ART. 4 – DURATA

La messa a disposizione ha la durata pari all'aggiudicazione del servizio, con decorrenza dalla stipula del contratto.

Alla scadenza la messa a disposizione non si rinnova automaticamente.

ART. 5 – REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico, la messa a disposizione degli immobili potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

In caso di revoca della messa a disposizione si risolveranno automaticamente i rapporti contrattuali con l'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso in caso di restituzione anticipata degli immobili.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, gli immobili dovranno essere riconsegnati alla Città liberi e sgomberi da persone e cose non di proprietà della Città, nonché in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 6 – CONSEGNA

Gli immobili vengono consegnati all'Aggiudicatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come risulta dal verbale di consegna sottoscritto dalle parti .

L'Aggiudicatario dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni degli immobili e di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento del Servizio e pertanto non potrà eccepire, durante l'esecuzione del Servizio stesso, la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

ART. 7 – BENI MOBILI E ARREDI

Nelle unità immobiliari sono presenti beni mobili e attrezzature inventariati di proprietà della Città. Dei beni presenti nei locali, al momento della consegna, sarà redatto apposito verbale.

I locali a disposizione devono essere completamente arredati in maniera adeguata all'uso previsto e alle norme vigenti.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle attrezzature, nonché la loro eventuale sostituzione, è a carico dell'Aggiudicatario del Servizio.

ART. 8 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LOCALI

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili messi a disposizione, così come principalmente definiti dall'art. 3 comma 1 D.P.R. 380/2001 (<<“interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti>>), dalla Circolare Regione Piemonte n. 5/SG/URB del 27/4/1984, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9/5/1984 e nel Piano Regolatore Generale Città di Torino, delle aree esterne e delle aree verdi di pertinenza (là dove presenti), potatura compresa, degli impianti idrico-sanitari elettrici e termici e gas, nonché tutti gli interventi, anche configurantisi di manutenzione straordinaria, necessari per l'adeguamento alla normativa vigente o intervenuta, in merito alla sicurezza degli utenti e dei lavoratori, sono a carico dell'Aggiudicatario del Servizio.

In particolare è onere dell'Aggiudicatario del Servizio, a propria cura e spese, eseguire tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica degli utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente o di prossima emanazione in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc..

Sono, altresì, a carico del gestore gli interventi per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e di prevenzione incendi, qualora necessari, e per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

La manutenzione straordinaria generale degli immobili e degli impianti idrico-sanitari e gas, nonché la manutenzione straordinaria degli impianti elettrici, termici e speciali è a carico dell'Amministrazione Comunale che vi provvede direttamente o tramite la partecipata IREN Servizi Innovazione S.p.a. e le relative spese trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

Ogni intervento tecnico sui locali (esclusa la manutenzione ordinaria) deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'Amministrazione comunale.

Qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi.

L'Amministrazione comunale, su richiesta del Servizio Concessioni, potrà in ogni caso a suo insindacabile giudizio, provvedere a restauri, riparazioni e interventi manutentivi giudicati necessari, in relazione a eventi imprevisi o situazioni di particolare urgenza, addebitandone i costi all'Aggiudicatario, qualora rientri nella tipologia di interventi di Manutenzione Ordinaria o derivi da mancata Manutenzione Ordinaria.

Il gestore è tenuto a redigere semestralmente, e comunque anche solo a semplice richiesta dell'Amministrazione, un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati e a trasmetterlo al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura).

La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultassero insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti in materia, il cui onere è totalmente a carico dell'Aggiudicatario.

In particolare, per l'unità immobiliare sita in Via Roveda, fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri e obblighi di cui ai punti precedenti, il gestore è tenuto al pagamento - calcolato secondo le quote

stabilite dal regolamento di condominio o in percentuale nel caso di sua assenza - delle spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria delle parti comuni dello stabile in cui è ubicata l'unità immobiliare messa a disposizione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei locali, restando pregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

ART. 9 – PREVENZIONE INCENDI E OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. - DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA: VIA NEGARVILLE 30/2 E VIA ROVEDA 24 PER QUANTO DOVUTO E DA APPLICARE

La richiesta di **Valutazione del progetto** ex art. 3 del D.P.R. 151/2011 e **l'Asseverazione tecnica** di cui all'art. 4 punto 3 del D.M. 7/8/2012 da allegare all'istanza di S.C.I.A. ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, sono sottoscritti dalla proprietà A.T.C. di Torino per lo stabile di Via Roveda n. 24/C e dai Servizi Tecnici del Comune di Torino in quanto proprietario degli immobili siti in Via Negarville n. 30/2.

Per ciò che riguarda le opere relative agli impianti elettrici, termici ed agli impianti speciali, e gli interventi necessari alla loro manutenzione e adeguamento alla normativa vigente in materia, questi sono effettuati da IREN Servizi e Innovazione S.p.a. per gli immobili siti in Via Negarville n. 30/2, da IRIDE Servizi S.p.a. in ottemperanza al contratto di Servizi in corso, stipulato tra la Città e la suddetta Società.

L'Istanza di S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, finalizzata all'ottenimento del **Certificato di Prevenzione Incendi**/Verbale di Visita Tecnica, deve essere sottoscritta dal Gestore del Servizio nella sua qualità di Datore di Lavoro in quanto esercente i poteri gestionali, in coerenza con quanto indicato nell'art. 2 comma 1 lett. B) del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i. e nel rispetto degli obblighi in capo al Responsabile/Titolare dell'attività previsti dagli artt. 14-15-16-17 del D.M. 9/04/1994 e s.m.i..

Qualora al momento della consegna degli immobili la S.C.I.A. sia già stata presentata, od il C.P.I. sia già stato rilasciato, l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e spese, a porre in atto quanto necessario al fine di procedere alla voltura della/o stessa/o, al nuovo intestatario Gestore del Servizio e Responsabile dell'attività.

Qualora il C.P.I. o la SCIA scadano durante il periodo di gestione in argomento, l'Aggiudicatario dovrà procedere al rinnovo a proprie spese.

In caso di decadenza i costi per il riottenimento che dovrà sostenere la Città, saranno addebitate al gestore inottemperante.

Si riportano di seguito i principali adempimenti in capo al Datore di lavoro/Gestore del Servizio indicati nei D.M. 10/03/1998; 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

- a) **Valutazione del rischio** di cui al D.M. 10/03/1998 art. 2;
- b) **Misure preventive protettive e precauzionali di esercizio** di cui al D.M. 10/03/1998 art. 3 e Allegati e D.M. 9/04/1994 artt. 14-15-16-17;
- c) **Mantenimento delle misure di sicurezza antincendio** di cui al D.M. 10/03/1998 – all. II art. 2.11 e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- d) **Redazione ed aggiornamento del Registro dei controlli periodici** di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VI art. 4 e D.M. 9/04/1994 art. 14;

- e) **Gestione dell'emergenza in caso di incendio** – Stesura del Piano di Gestione delle emergenze di cui al D.M. 10/03/1998 – All. VIII e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- f) **Designazione degli addetti al servizio antincendio** di cui al D.M. 10/03/1998 – art. 6;
- g) **Assicurare il presidio nel locale destinato a contenere il comando del sistema di allarme** di cui al D.M. 9/04/1994 art. 10;
- h) **Norme di esercizio per il mantenimento della sicurezza antincendio** di cui al D.M. 10/03/1998 – all. VI art. 6.3 e D.M. 9/04/1994 art. 14;
- i) **Adempimenti di cui agli artt. 17 – 18 -28 -29-36 -37 del D.Lgs. 81/08** e s.m.i. in cato al datore di Lavoro qui individuato nel Gestore del Servizio/Aggiudicatario;
- j) **Gestione delle emergenze di cui all'art. 43 del D.Lgs. 81/08;**
- k) **Prevenzione Incendi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 81/08;**
- l) **Obblighi del Datore di Lavoro di cui all'art. 64 del D.Lgs. 81/08;**
- m) **obblighi gestionali in capo al Datore di lavoro/Gestore di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 151 dell'1/8/2011:**
 - la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione degli estintori in uso in tale struttura;
 - la sorveglianza nella struttura ricettiva degli idranti, dei rivelatori di fumo, dei pulsanti manuali di segnalazione d'incendio, della fruibilità delle vie di esodo, della facilità di apertura delle porte delle uscite, della visibilità della segnaletica di sicurezza;
 - la sorveglianza delle porte tagliafuoco;
 - la sorveglianza delle lampade di illuminazione di sicurezza installate all'interno della struttura;
 - la sorveglianza dell'impianto elettrico;
 - la sorveglianza dell'integrità delle strutture resistenti al fuoco come le pareti in pannelli di cartongesso, i controsoffitti ed i rivestimenti con vernici intumescenti dei pilastri metallici;
 - la sorveglianza del sistema di evacuazione fumi rappresentato dall'apertura automatica degli infissi sulle scale dell'edificio;
 - l'adozione di tutte le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi conseguenti alla valutazione del rischio incendio all'interno della struttura ricettiva;
 - il rispetto dei criteri di sicurezza previsti nel progetto di prevenzione incendi;
 - la formulazione di un piano di emergenza e l'attuazione delle disposizioni in esso contenute;
 - l'attuazione, anche mediante verifiche periodiche, del non superamento del carico d'incendio all'interno dei locali destinati al deposito di sostanze combustibili del valore di 60 kg di legna standard/m²;
 - il divieto di depositare all'interno dei locali sostanze infiammabili;
 - il divieto di fumare, di usare fiamme libere e di impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 - l'attuazione dell'informazione antincendio di tutti lavoratori, come indicato dall'Allegato VII al D.M. 10/3/98;

- l'attuazione della specifica formazione antincendio dei lavoratori che svolgono gli incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze all'interno della struttura;
 - l'attuazione dell'informazione degli ospiti della struttura ricettiva, degli addetti alla manutenzione e degli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nei locali frequentati, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione;
 - la tenuta di apposito registro in cui sono annotati gli interventi connessi con gli obblighi sopraindicati;
 - l'attuazione dell'informazione tempestiva della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le ASL del Comune di Torino di eventuali circostanze incidentali, di avvenimenti in qualche modo pericolosi e/o di anomalie di funzionamento degli impianti, dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature di sicurezza antincendio suesposte;
- n) **Ulteriori adempimenti** non espressamente richiamati contenuti nei Decreti Ministeriali 10/03/1998; 9/04/1994 e nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

ART. 10 - CERTIFICAZIONI

L'Amministrazione si impegna a consegnare copie delle certificazioni in suo possesso e precisamente:

- Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte
 1. Elettrico e speciali "lato sx" Centro Accoglienza
 2. Elettrico e speciali "lato dx" Centro di Accoglienza
 3. Distribuzione riscaldamento e centrale termica
 4. Fornitura e posa in opera di radiatori
 5. Installazione recuperatore e split a servizio reception
- Certificazione resistenza al fuoco prodotti/elementi costruttivi in opera
- Richiesta di rilascio del certificato prevenzione incendi attività 66 (ex 84) da 101 a 500 p.l.
- Dichiarazione di inizio attività attività 66 (ex 84) da 101 a 500 p.l.

Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti e sopravvenute, dell'eventuale autorizzazione al funzionamento, di tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività previste con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 2.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento.

Copia di tutte le autorizzazioni e certificazioni dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento eventualmente realizzati, deve essere consegnata al Servizio Concessioni della Direzione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie.

ART. 11 - PROPRIETA'

Tutte le nuove opere realizzate nei locali oggetto della presente messa a disposizione, ai sensi dell'art. 934 c.c., sono acquisite in proprietà dall'A.T.C. di Torino per lo stabile di Via Roveda n. 24/C e dalla Città per l'immobile sito in Via Negarville n. 30/2, dal momento della loro

esecuzione, senza che gli stessi siano tenuti a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ART. 12 – SPESE

12.1. Stabile sito in Torino, Via Negarville n. 30/2

Le spese relative all'uso dell'impianto di riscaldamento, di energia elettrica, dell'acqua potabile, della fornitura di gas metano (compresa la tassa rifiuti) sono a carico dell'Amministrazione Comunale e trovano copertura nei fondi impegnati da parte dei Servizi di competenza.

L'Amministrazione si riserva di effettuare accertamenti sui consumi; nel caso di difformità rispetto a strutture simili, i costi aggiuntivi saranno addebitati all'Aggiudicatario.

L'onere per le pulizie dei locali e le spese telefoniche, compreso eventuale allacciamento alla rete ADSL, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

12.2. Stabile sito in Torino, Via Roveda 24/C

A decorrere dalla data di consegna dei locali sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, gas cottura, telefono, ecc.), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché la quota parte delle utenze centralizzate (energia termica, utenza idrica) e di tutte le altre spese ripetibili relative all'uso dei servizi condominiali.

L'onere per le pulizie dei locali e la tassa rifiuti sono a carico dell'Aggiudicatario.

Inoltre, qualora si renda necessario, il gestore deve provvedere ad attivare interventi di disinfestazione e di disinfezione dei locali.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione degli eventuali misuratori parziali o filiali.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, atti dolosi, eventi atmosferici, etc.

Copia delle suddette polizze assicurative stipulate deve essere presentata al Servizio Concessioni della Città di Torino.

ART. 14 – RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario terrà l'Amministrazione Comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso del periodo della messa a disposizione medesima.

L'Aggiudicatario solleva la Città da qualsiasi responsabilità o questione connessa con l'uso in comune del bene e la gestione dello stesso.

ART. 15- ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione Comunale competenti per materia, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico all'Aggiudicatario del Servizio, negli immobili messi a disposizione, per accertamenti e operazioni nell'interesse dell'Amministrazione Comunale.

Al Servizio Stranieri e Nomadi spetterà la supervisione sul servizio svolto dall'Aggiudicatario e la verifica sul rispetto delle condizioni contrattuali.

Il monitoraggio del rispetto degli aspetti tecnici contenuti e normati dal presente disciplinare, è attribuito al Servizio Concessioni della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, che vi provvede anche tramite il supporto dei Servizi Tecnici Comunali.

ART. 16 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene impregiudicato e il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose di proprietà dell'Aggiudicatario (eccettuati i beni di proprietà comunale risultanti dal verbale di cui all'art. 6), nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Il mancato pagamento, anche parziale, delle quote per gli oneri accessori entro i termini stabiliti, così come la cessione a terzi o il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, nonché il mancato rispetto di tutte le norme contenute nel presente disciplinare e nel Capitolato Speciale, produrranno "*ipso iure*" la decadenza del rapporto.

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente disciplinare da parte dell'Aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale delle medesime con comunicazione scritta, riservandosi di procedere all'applicazione di penali commisurate al danno procurato.

I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione degli ospiti concordato con l'Amministrazione.

Nel caso in cui il gestore non assolvesse a interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria rivolti alla sicurezza, l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi all'Aggiudicatario.

ART. 17 – RICONSEGNA

Al termine della messa a disposizione, l'Aggiudicatario dovrà restituire gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della stessa, con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per la Città. In caso di difformità, l'Amministrazione produrrà apposito verbale assegnando un tempo affinché l'Aggiudicatario provveda; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione potrà eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi all'Aggiudicatario.

Elaborazione tecnica a cura del Servizio Concessioni: Arch. Tiziana Scavino

